



## Regolamento di Istituto



## Sommario:

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO (BOZZA) 3**

---

**TITOLO I: ORGANI COLLEGIALI 3**

**TITOLO II - NORME ORGANIZZATIVE 12**

**TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 15**

**TITOLO IV - LE SANZIONI DISCIPLINARI 22**

---

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il presente regolamento disciplina la vita della comunità scolastica nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

### TITOLO I: ORGANI COLLEGIALI

#### **Art. 1 Convocazione degli organi collegiali**

La convocazione degli organi collegiali con l'indicazione dell'ordine del giorno va comunicata per iscritto a ciascun componente e resa pubblica, mediante affissione di apposito avviso, all'albo dell'Istituto almeno cinque giorni prima dalla data della riunione.

#### **Art. 2 Collegio dei docenti**

Il collegio dei docenti, composto dal personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, è presieduto dal Dirigente Scolastico. Si riunisce alle scadenze programmate e tutte le volte che il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi membri e, comunque, almeno una volta a trimestre o quadrimestre.

Il collegio dei docenti:

- Elabora l'azione educativa armonizzando le finalità specifiche del corso di studi con l'esigenza del territorio;
- Cura la programmazione didattico - educativa;
- Predisponde il piano annuale delle attività;
- Discute e approva le sperimentazioni;

- Individua al suo interno, gruppi di lavoro funzionali alla realizzazione del progetto educativo.

### **Art. 3 Comitato di valutazione**

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, è formato dal Dirigente Scolastico, che ne è il presidente, e da due o quattro docenti quali membri effettivi e da uno o due docenti quali membri supplenti a seconda che la scuola abbia più o meno 50 docenti.

Il comitato è eletto dal collegio dei docenti ed è convocato dal Dirigente:

- a) per la valutazione del servizio su richiesta dei singoli interessati ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 31.5.1974, n.416;
- b) alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 31.5.1974, n.416;
- c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

### **Art. 4 Prima riunione ed elezione del presidente del Consiglio d'Istituto**

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale è disposta dal Dirigente Scolastico.

Nel corso della prima riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico, i componenti del Consiglio eleggono il presidente, a scrutinio segreto, scegliendolo fra i rappresentanti dei genitori.

E' considerato eletto il genitore che, in presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da scegliere fra i genitori, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

#### **Art. 5 Convocazione del consiglio d'Istituto**

Le riunioni successive alla prima sono convocate dal Presidente del Consiglio d'Istituto. Questi è tenuto a disporre la convocazione ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente della Giunta Esecutiva, o la maggioranza del Consiglio stesso.

#### **Art. 6 Pubblicità degli Atti**

Ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 31.05.1974, n. 416, gli atti del Consiglio d'Istituto sono resi pubblici entro otto giorni dalla seduta mediante affissione all'albo di copia integrale del verbale, sottoscritta e autenticata dal segretario.

Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti singole persone, a meno che gli interessati non ne facciano richiesta per iscritto.

Almeno 24 ore prima della riunione, saranno disponibili in segreteria per la consultazione, gli atti e i documenti necessari per le deliberazioni.

#### **Art. 7 Relazione annuale.**

La giunta esecutiva dispone nel mese di settembre di ogni anno una relazione sulle attività svolte dal Consiglio. La relazione, discussa ed approvata in apposita seduta del Consiglio entro il mese di ottobre e, comunque, in caso di rinnovo dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo, firmata dal presidente del Consiglio e dal presidente della giunta, è inviata dal Dirigente Scolastico all'Ufficio Scolastico Provinciale e al Consiglio Scolastico Provinciale entro 15 giorni dalla sua approvazione.

## **Art. 8 Consigli di classe**

Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti (di ruolo e non di ruolo) di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni.

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio si riunisce secondo le scadenze e con le modalità e i contenuti deliberati dal Collegio dei Docenti, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Il Consiglio di classe può convocare all'inizio dell'anno scolastico un consiglio aperto agli studenti per la presentazione della programmazione.

Il Consiglio di classe:

- a)** Traduce in percorsi formativi le scelte educative e didattiche elaborate in seno al Collegio dei docenti;
- b)** Verifica periodicamente l'efficacia delle strategie e delle metodologie didattiche indicate nella programmazione;
- c)** Propone attività integrative finalizzati al recupero, al sostegno e all'approfondimento;
- d)** Organizza visite guidate e propone itinerari per i viaggi d'istruzione;
- e)** Elabora i piani educativi individualizzati (PEI) per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;
- f)** Sollecita la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della scuola.
- g)** Procede alle valutazioni intermedia e finale e determina l'ammissione alla classe successiva e agli esami di stato.

## **Art. 9 Assemblea d'Istituto**

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o del 10% degli studenti.

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea, nonché i nominativi d'eventuali esperti esterni chiamati a parteciparvi, devono essere presentati al Dirigente Scolastico almeno 5 gg. prima della data prevista.

L'eventuale partecipazione di esperti di problemi sociali e culturali, artistici e tecnico-scientifici deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto o, in alternativa, concordata dal comitato studentesco o dai rappresentanti d'istituto con il Dirigente Scolastico.

Ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 31.5.1974, n.416, l'Assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento e inviarne copia al C.di I.

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco o dal presidente eletto dall'assemblea stessa.

In caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento e di scioglimento dell'assemblea stessa.

## **Art.10 Assemblea di classe**

In ossequio alla normativa vigente, gli studenti possono riunirsi una volta al mese in assemblea di classe durante l'orario di lezione.

Nell'ambito delle stessa possono invitare i docenti e avviare con loro un confronto su questioni attinenti alla vita scolastica. Possono inoltre promuovere iniziative, da concordarsi con il capo d'istituto, finalizzate a rendere concreto il loro diritto di partecipazione attiva alla vita della scuola.

L'Assemblea di classe è richiesta dai rappresentanti di classe, almeno tre giorni prima, mediante comunicazione al Dirigente Scolastico recante la data, l'ordine del giorno, eventuali ambienti o attrezzature richieste e la presenza di determinati docenti o esperti di cui è dichiarata la disponibilità.

Al termine della riunione i rappresentanti di classe devono redigere il verbale dell'assemblea che sarà consegnato in Presidenza.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né può aver luogo – come peraltro l'assemblea d'istituto – nel mese conclusivo delle lezioni.

L'insegnante in servizio nell'ora in cui si svolge l'assemblea deve in ogni caso rimanere nei pressi della stessa per intervenire qualora se ne ravvisasse la necessità.

In caso, per esigenze relative all'o.d.g., sia stabilmente presente in aula un altro docente dell'istituto, l'insegnante competente per orario resta a disposizione della scuola.

In caso di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea, il docente avviserà il Dirigente Scolastico che procederà alla sospensione e revoca della stessa.

## **Art.11 Comitato studentesco**

Il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti di classe eletti annualmente e dai rappresentanti d'istituto.

Il comitato, che rimane in carica un anno, elegge un presidente, un vice presidente, un segretario e una giunta costituita dai rappresentanti di ciascun corso.

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge il comitato può svolgere altri incarichi affidatigli dall'assemblea studentesca.

Il Comitato studentesco non può programmare alcuna attività nelle ore coincidenti con lo svolgimento delle lezioni, salvo situazioni eccezionali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Di ogni seduta sarà redatto regolare verbale.

### **Art.12 - Assemblea dei genitori**

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.

Le assemblee possono essere di classe o di istituto.

Le assemblee di classe sono convocate dai rappresentati di classe dei genitori.

Le assemblee di istituto sono convocate dal presidente del comitato genitori o dalla maggioranza del comitato genitori.

Si svolgono al di fuori dell'orario scolastico e ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe e dell'Istituto.

Per ulteriori riferimenti si rimanda all'art. 45 D.P.R. 31.5.1974 n.416.

### **Art.13 Comitato dei genitori**

Il comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti di classe e rimane in carica un anno.

Il comitato elegge al suo interno i seguenti organi: presidente, vice presidente e segretario che costituiscono l'ufficio di presidenza.

Il comitato ha il compito di favorire il dialogo fra le componenti scolastiche, la promozione dell'immagine dell'istituto sul territorio e il miglioramento dell'offerta formativa. Si riunisce, in ambito scolastico, su convocazione del presidente o a richiesta di 1/3 dei componenti per discutere un ordine del giorno proposto dall'ufficio di presidenza.

#### **Art. 14 Organo di garanzia**

L'organo di garanzia previsto dall'art. 5 comma 2 dello Statuto degli studenti, è composto da un docente, un genitore, uno studente e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Il rappresentante dei docenti è nominato dal Consiglio d'Istituto. Il rappresentante dei genitori e degli studenti sono eletti dalle rispettive componenti.

L'organo di garanzia è competente su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse:

- a)** a decidere sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti;
- b)** su eventuali conflitti che insorgono nella scuola sull'applicazione del Regolamento.

#### **Art. 15 Organo di garanzia Regionale**

Contro le decisioni adottate dal comitato di garanzia sull'applicazione del regolamento (art.14 lett. b) e sulle violazioni dello Statuto, gli studenti della scuola secondaria superiore, o chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere al

Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. che decide in via definitiva sui reclami proposti (Art. 5 comma 3 D.P.R. 235/2007).

Il Direttore decide previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita, o di memorie scritte presentate da chi propone reclamo. Non è ammissibile l'audizione orale del ricorrente o di altri soggetti contro interessati (art. 5 comma 4 D.P.R. 235/2007).

L'Organo di garanzia Regionale dovrà esprimere, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio parere. Se non vi provvede, scaduto tale termine il Direttore dell'Ufficio Regionale dovrà decidere autonomamente.

L'Organo di Garanzia Regionale, dura in carica 2 anni, ed è composto dal Direttore Generale o da un suo delegato, che lo presiede, da due studenti (designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali), da tre docenti, e da un genitore.

## **TITOLO II - NORME ORGANIZZATIVE**

### **Art.16 Formazione delle classi**

La formazione delle classi rientra nelle competenze del Capo di istituto, il quale deve tenere conto dei criteri determinati annualmente dal Ministro della P.I. di concerto con il Ministro del Tesoro, nonché dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e inseriti nel P.O.F.

Fissati i criteri, il collegio dei docenti è chiamato ad individuare concrete modalità operative. Tali operazioni saranno effettuate immediatamente dopo la scadenza dei termini per la conferma delle iscrizioni.

### **Art. 17 Assegnazione dei docenti alle classi**

Il Capo d'Istituto provvede all'assegnazione dei singoli docenti alle classi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'istituto e delle proposte articolate in seno al collegio dei docenti.

Il Consiglio d'Istituto tiene conto della continuità didattica e di esigenze relative al funzionamento della scuola.

Il Collegio esamina l'effettiva disponibilità di cattedre e classi e fornisce indicazioni concrete, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di istituto.

Nel caso che tali criteri e proposte siano disattese, il Capo d'Istituto è tenuto a chiarirne le ragioni.

Tali operazioni saranno effettuate immediatamente dopo l'approvazione dell'organico di fatto.

### **Art. 18 Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni.**

La formazione dell'orario delle lezioni è funzionale agli obiettivi formativi del POF.

L'impegno settimanale è distribuito in maniera equilibrata per consentire agli allievi un'efficace e razionale organizzazione dello studio individuale.

### **Art. 19 Funzionamento della biblioteca, dei laboratori, della palestra**

Alla biblioteca d'Istituto è preposto un insegnante incaricato dal Dirigente Scolastico.

Il docente organizza autonomamente le modalità di consultazione dei testi e il prestito degli stessi.

Alla gestione dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre sono preposti singoli insegnanti designati dal Dirigente. Ciascun docente organizza l'utilizzazione delle palestre e dei laboratori secondo le caratteristiche specifiche degli stessi, predisponendo un adeguato regolamento interno.

### **Art. 20 Viaggi d'Istruzione e visite guidate**

I viaggi d'Istruzione, le visite guidate, e le uscite didattiche sono attività di formazione ed istruzione.

Il Consiglio d'Istituto approva in linea generale l'attività concernente le visite guidate e i viaggi d'Istruzione.

Il Consiglio di classe all'inizio dell'anno scolastico propone itinerari e visite guidate che saranno inseriti nella programmazione di classe.

I viaggi d'Istruzione saranno programmati con cura (saranno oggetto di studio e di documentazione) e devono essere coerenti con il piano di studi.

Il Consiglio di classe dovrà indicare un docente accompagnatore che sarà il referente della realizzazione culturale del viaggio.

Solo in casi eccezionali si può ricorrere a docenti accompagnatori di altre classi.

### **Art. 21 CENTRO DI ORIENTAMENTO**

Il Centro di Orientamento costituisce uno spazio laboratoriale di ricerca, formazione e documentazione sulle problematiche di orientamento esistenziale, professionale, didattico, di promozione della salute, di intermediazione culturale e civico istituzionale .

Nelle sue finalità rientrano: la ricognizione dei bisogni del territorio e l'elaborazione di politiche, strategie e attività di animazione, orientamento e di promozione culturale.

### **Art. 22 Comunicazioni con i genitori**

L'istituto intende garantire la continuità dell'informazione delle famiglie attraverso incontri bimestrali nella fascia pomeridiana, colloqui settimanali durante l'orario di servizio dei docenti, comunicazioni scritte ed informazione online.

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente o di comportamenti disdicevoli, nonché nei casi di assenze e ritardi frequenti.

Il libretto di comunicazioni-scuola famiglie è lo strumento primario di comunicazione delle assenze, ritardi, avvisi, sanzioni disciplinari e provvedimenti di encomio.

## **TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

### **Art. 23 Diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata**

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata.

A tal fine l'Istituto:

- a)** razionalizza l'impiego delle risorse e ne cura il potenziamento;
- b)** organizza incontri con i rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del mondo del lavoro e della cultura, visite guidate in aziende, enti, luoghi di interesse storico ed artistico, scambi culturali con altre scuole italiane ed estere;
- c)** favorisce l'inserimento degli studenti stranieri, attivando corsi intensivi di lingua italiana e rispettando la cultura e la religione delle comunità di appartenenza;
- d)** partecipa ad iniziative promosse da enti e associazioni operanti sul territorio.

### **Art. 24 Diritto di partecipazione**

Gli studenti partecipano attivamente alla vita della scuola.

Nella fase iniziale dell'anno scolastico, in seno all'Assemblea d'Istituto e nelle singole assemblee di classe, gli studenti possono articolare proposte sugli obiettivi didattico-educativi e disciplinari da perseguire, sui corsi integrativi facoltativi e sui progetti da realizzare.

Gli organi competenti ne terranno conto dopo averne accertata la valenza didattica e organizzativa.

Gli alunni possono inoltre:

- a)** sollecitare l'avvio di attività di recupero, sostegno e approfondimento;

- b) proporre itinerari per visite guidate e viaggi d'istruzione;
- c) proporre incontri con esponenti delle istituzioni o esperti nei vari settori per approfondire tematiche di particolare interesse per i giovani;
- d) esprimere valutazioni sui libri di testo e sugli altri sussidi utilizzati.

Gli studenti possono essere consultati per esprimere pareri non vincolanti su questioni che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.

### **Art. 25 Diritto d'informazione**

Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

All'inizio dell'anno scolastico saranno illustrati :

- a) il regolamento interno d'Istituto;
- b) le norme di sicurezza e il piano d'evacuazione;
- c) la programmazione di classe e le programmazioni disciplinari;
- d) i regolamenti predisposti dai responsabili dei laboratori, della palestra, della biblioteca;

Contestualmente , agli alunni e alle famiglie, sarà consegnata copia del "patto di corresponsabilità".

### **Art. 26 Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva**

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Gli studenti devono conoscere i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e recepiti nella programmazione di classe.

Al termine di ogni verifica orale il docente fornisce gli elementi circa le conoscenze, le competenze e le capacità evidenziate, perché possano giungere all'auto valutazione.

Le verifiche scritte, nel numero stabilito dal Collegio Docenti per ogni quadrimestre, saranno corrette entro 10 giorni dalla data di svolgimento, e comunque, prima che sia effettuata la prova successiva.

### **Art. 27 Diritto alla riservatezza**

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.675, la scuola è dovuta alla tutela della privacy e quindi alla riservatezza circa le notizie riguardanti l'alunno e la sua famiglia.

E' vietato diffondere immagini e dati personali altrui, acquisiti mediante fotocamere, videocamere, registratori vocali di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, senza l'esplicito consenso dell'interessato (Dir. N.104 del 30 novembre 2007)

### **Art. 28 Regole di comportamento**

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, di impegnarsi nello studio e di partecipare con attenzione al lavoro svolto in classe, senza arrecare disturbo ai compagni.

Gli studenti, obbligati a partecipare in modo attivo a tutte attività didattiche curriculari, devono sempre mantenere un comportamento improntato alla correttezza e alla buona educazione sotto l'aspetto sia formale che sostanziale.

### **Art. 29 Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza**

- a) Gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni organizzative e di sicurezza:
- Entrare nella scuola (salvo disposizioni temporanee particolari) dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni.

- Sarà consentito l'entrata con ritardo superiore a 10 minuti oltre l'orario previsto solo se accompagnati da un genitore. L'alunno sarà ammesso in classe esclusivamente al cambio tra la prima e seconda ora.
- Solo per comprovati e validi motivi, sarà ammesso l'ingresso a scuola dopo la seconda ora di lezione.

**b)** E' vietato allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

**c)** Il Capo d'Istituto o un suo delegato, eccezionalmente, potrà autorizzare l'alunno a lasciare la scuola prima della fine delle lezioni se prelevato da un genitore o da chi ne fa le veci.

Agli studenti maggiorenni, per inderogabile e comprovato motivo, Il Capo d'Istituto o un suo delegato, potrà consentire due uscite anticipate a quadrimestre senza la presenza di un genitore.

**d)** Nel cambio dell'ora e nel caso di assenza del docente è vietato agli alunni uscire dall'aula.

Gli insegnanti hanno il dovere di raggiungere nel minor tempo possibile l'aula di loro competenza.

Durante la socializzazione i docenti della terza ora sono tenuti a vigilare.

**e)** Per motivi di sicurezza non è consentito in alcun modo l'allontanamento dalla classe dello studente, anche in presenza di comportamenti scorretti o fastidiosi.

Il docente, in caso di comportamento scorretto, avvierà la procedura disciplinare prevista dal Regolamento e nei casi più gravi, provvederà all'accompagnamento dell'alunno in Presidenza da parte del personale ATA, affinché il Dirigente scolastico o un suo collaboratori possa adottare i provvedimenti del caso.

- f) E' fatto divieto di fumare negli ambienti scolastici. I collaboratori del Dirigente sono incaricati di effettuare i controlli. In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigenti.
- g) E' fatto divieto a tutti gli alunni di usare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e audiovisivi durante lo svolgimento delle attività didattiche.
- h) Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte previa autorizzazione del docente.

La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare e/o il deferimento alle autorità competenti. Tale provvedimento verrà adottato anche nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate.

Il divieto di usare il cellulare nell' Istituto durante le attività didattiche è esteso a tutto il personale docente.

### **Art. 30 Uso corretto delle strutture**

Gli studenti devono fare uso corretto e responsabile delle strutture e degli strumenti in dotazione della scuola, così come devono rispettare i beni personali dei compagni, assumendosene la responsabilità civile e penale.

Gli studenti potranno, previa autorizzazione del Capo d'istituto, utilizzare le strutture scolastiche anche nelle ore pomeridiane, purché le attività programmate siano finalizzate alla loro crescita umana e professionale.

Gli studenti, devono rispettare le norme di sicurezza predisposte dall'istituto evitando di assumere comportamenti che possono arrecare danno o creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

## **Art. 31 Assenze dalle lezioni**

- a) Gli alunni rimasti assenti dalle lezioni, saranno riammessi in classe il giorno del rientro dal docente della prima ora previa giustificata scritta firmata dal genitore. In caso di dimenticanza, inderogabilmente il giorno successivo.

Ulteriore ritardo nella presentazione della giustificata sarà motivo di non ammissione alle attività didattiche. Gli alunni minorenni saranno comunque trattenuti all'interno dell'istituto scolastico sino al termine delle lezioni.

Gli alunni maggiorenni potranno giustificare autonomamente le assenze solo su richiesta scritta di un genitore o di chi ne fa le veci.

Sarà richiesta la giustificata personale dei genitori ogni otto richieste di giustificata anche se prodotte da studenti maggiorenni.

Le assenze ripetute saranno segnalate al Capo d'Istituto per le opportune comunicazioni alle famiglie.

- b) Gli alunni impegnati in attività sportive programmate devono presentare domanda scritta al Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando il calendario degli impegni e una dichiarazione da parte della società sportiva di appartenenza che attesti la veridicità degli impegni.

Tali richieste saranno attentamente vagliate dalla Presidenza e subordinate alle esigenze scolastiche.

- c) In ottemperanza dell'art. 14 del DPR 122/2009 e della CM 20 del 4/3/2011, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. A questo contingente orario sono ammesse, quali straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenze del monte ore annuale, le assenze per:

- i) periodi di assenza per malattia, terapie, visite mediche specialistiche e donazioni del sangue;

- ii) partecipazione ad eventi o attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o, in alternativa, aventi rilevanza nazionale o internazionale, precedentemente programmate e notificate alla scuola, con approvazione del Consiglio di Classe in ordine alla congruità, alla convergenza con gli obiettivi formativi della scuola e alle misure di ri-allineamento didattico adottate;
- iii) partecipazione attività formative, di volontariato, esami o concorsi, precedentemente programmati e notificati alla scuola, con approvazione del Consiglio di Classe in ordine alla congruità, alla convergenza con gli obiettivi formativi della scuola e alle misure di ri-allineamento didattico adottate.

## TITOLO IV - LE SANZIONI DISCIPLINARI

### **Art. 32 Sanzioni disciplinari**

L'inosservanza delle disposizioni degli artt. 27, 28, 29 e 30 del presente Regolamento d'istituto comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Tali sanzioni, hanno finalità educative e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, sono proporzionate all'infrazione commessa e ispirate ai principi contenuti nell'art. 4 dello Statuto degli studenti e delle studentesse.

### **Art. 33 Annotazione disciplinare**

E' prevista la sanzione dell'annotazione disciplinare sul registro di classe nei seguenti casi:

- a) l'alunno non abbia giustificato l'assenza nei tempi e nei modi di cui all'art. **29 lett.d)** del presente regolamento;
- b) non abbia assolto diligentemente i suoi doveri scolastici ai sensi dell'art.**28**;
- c) si sia allontanato dall'aula o dall'istituto senza autorizzazione;
- d) abbia fatto ingresso nell'istituto dopo l'orario d'inizio delle lezioni per più di tre volte in maniera ingiustificata;
- e) abbia violato il divieto di fumare nei locali dell'Istituto ( art.29 lett. g) ;
- f) abbia violato il divieto di usare in classe il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e audiovisivi durante lo svolgimento delle attività didattiche (**art. 29 lett. h)**).
- g) abbia utilizzato in maniera scorretta le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici e abbia in tal modo arrecato danni non gravi al patrimonio della scuola;
- h) abbia, con i suoi comportamenti, gravemente turbato il regolare svolgimento delle attività programmate all'interno della scuola;
- i) abbia tenuto un comportamento gravemente scorretto o violento nei confronti dei compagni, o si sia appropriato dei beni degli stessi;

- j) abbia omesso di eseguire le disposizioni impartite dal Capo d'Istituto e dai docenti;

Tale sanzione è irrogata dal Dirigente Scolastico, da un suo collaboratore o dai docenti procedendo alla verbalizzazione dettagliata dell'accaduto.

### **Art. 34 Ammonimento**

E' prevista la conversione della annotazione disciplinare in ammonimento da parte del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore su richiesta di chi redige l'annotazione disciplinare o del Consiglio di Classe.

L'irrogazione della sanzione di ammonimento deve essere tempestivamente comunicata alla famiglia dello studente nei modi e con gli strumenti ritenuti più efficaci.

L'ammonimento può prevedere la convocazione dei genitori nei casi in cui il Consiglio di Classe, il relativo Coordinatore o il Dirigente Scolastico ne ravvisino la necessità.

In sintonia con quanto previsto del POF, l'ammonimento potrà avere dirette conseguenze sull'attribuzione del voto di condotta e specificamente:

- a) 3 ammonizioni potranno dare luogo all'attribuzione di un voto di condotta non superiore a sei;
- b) 4 ammonizioni potranno dare luogo all'attribuzione di un voto di condotta non superiore a cinque;

### **Art. 35 Allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni**

E' previsto l'allontanamento dalla Comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni nei casi in cui lo studente:

- a) abbia già subito 5 ammonimenti scritti ;

- b) abbia gravemente danneggiato la struttura, distrutto o sottratto apparecchiature e sussidi didattici;
- c) abbia gravemente offeso l'onore, il decoro, il prestigio del Capo d'Istituto e dei docenti;
- d) abbia aggredito fisicamente i compagni, i docenti, o il personale della scuola;
- e) abbia danneggiato deliberatamente beni dell'istituto, dei compagni, dei docenti o del personale della scuola;
- f) abbia impedito ad altri studenti o al personale docente o non docente il libero accesso agli ambienti dell'istituto o abbia deliberatamente impedito o contribuito ad impedire il normale svolgimento delle lezioni configurandosi, ai sensi della normativa vigente, una situazione di "interruzione di pubblico servizio";
- g) abbia diffuso, attraverso internet, mms o altri mezzi di comunicazione, immagini o dati personali altrui acquisiti in modo illecito nell'istituto e/o durante l'attività didattica curricolare o extracurricolare. L'aver deliberatamente leso l'immagine dell'istituto costituisce aggravante ed esclude ogni circostanza attenuante.

Tale sanzione è irrogata dal Consiglio di classe che, nel determinarne la durata, terra conto del tipo d'infrazione e di eventuali circostanze attenuanti (profitto e precedente condotta dello studente), art. 4 comma 6 del D.P.R. 235/07

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e i genitori per favorire il rientro nella comunità scolastica.

Su richiesta dello studente e della famiglia l'allontanamento dalla comunità scolastica, potrà essere tramutato in attività di volontariato o a favore della scuola.

**Art. 36 Allontanamento dalla Comunità scolastica (sospensione) per un periodo superiore ai 15 giorni**

L'alunno sarà allontanato dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni in caso di recidiva per le violazioni previste dall' art. 34, lett, b), c), d); e).

Per atti di violenza contro le persone (violenza fisica, violenza sessuale, violenza morale, atti di bullismo) e le cose (danni all'edificio, agli arredi, alle apparecchiature, in seguito ad allagamenti, incendi, furti, manomissioni di estintori ed altri dispositivi di sicurezza, ecc.) lo studente sarà allontanato dalla scuola per un periodo minimo di trenta giorni (max fino al termine delle lezioni).

E' prevista la sanzione dell'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato, nel caso in cui lo studente reitera le violazioni di cui al comma precedente, nonostante sia stato già sanzionato, ovvero compie atti o assume comportamenti estremamente gravi e con senso assoluto di irresponsabilità, tali da rendere impossibile ogni suo reinserimento nella comunità scolastica.

Tale sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, previa verifica della sussistenza di elementi precisi e concreti dai quali si evince la colpevolezza dello studente. Tale provvedimento deve indicare le motivazioni che l' hanno resa necessaria (art. 3 L.241/1990), nonché le ragioni della proporzionalità dell'infrazione accertata e le motivazioni per cui non è stato possibile esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

### **Art. 37 Procedimento disciplinare**

Le sanzioni previsti negli articoli precedenti non possono essere comminate se l'alunno non è invitato a fornire le sue giustificazioni.

Il procedimento disciplinare deve concludersi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla segnalazione dell'infrazione.

Nei casi in cui è previsto l'ammonimento, il capo d'istituto contesta immediatamente all'alunno l'infrazione commessa e lo invita ad esporre le proprie ragioni.

Il provvedimento, unitamente alle eventuali giustificazioni addotte dall'alunno, sarà trascritto sul registro di classe e comunicato ai genitori.

Nei casi in cui è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica (artt. 34 e 35 del presente regolamento), il Dirigente scolastico, su segnalazione di chiunque abbia accertato l'infrazione, convoca con urgenza il consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto.

Accertata la natura e l'entità dell'infrazione, il Consiglio di Classe (per le violazioni di cui all'art.34) o il Consiglio d'Istituto (per le violazioni di cui all'art. 35) formula la contestazione dell'addebito che, sottoscritta dal presidente dell'organo collegiale, è comunicata con lettera A. R. (o modalità equivalente) all'alunno e ai genitori.

Unitamente alla contestazione, è comunicata la data della successiva riunione del consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, alla quale l'alunno, eventualmente accompagnato dai genitori, potrà esporre le proprie ragioni e produrre controdeduzioni scritte.

La nuova riunione del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto avverrà non prima di 10 e non dopo 15 giorni dall'invio della comunicazione dell'addebito.

Valutate le giustificazioni addotte dall'alunno, il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto, con provvedimento motivato adottato a maggioranza assoluta dei presenti; applica le sanzioni di sua competenza o ne dispone l'archiviazione.

Il provvedimento sarà tempestivamente comunicato con lettera raccomandata a. r. (o modalità equivalente) all'alunno e ai genitori.

### **Art. 38 Impugnazioni e ricorsi**

Contro le decisioni con le quali siano state comminate le sanzioni di cui agli artt. 34 e 35 è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro

15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, dinnanzi al Comitato di Garanzia.

Valutate le ragioni esposte nel ricorso, sottoscritto dai genitori per i minorenni, e dall'alunno se maggiorenne, l'organo di garanzia decide a maggioranza entro 10 giorni (Art. 5 comma 1 – del D.P.R. 235/07). In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora l'organo di garanzia non decide entro tale periodo, la sanzione inflitta dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto è confermata automaticamente.

La decisione sarà comunicata al ricorrente con lettera raccomandata a.r. o modalità equivalente.

### **ART. 39 Patto di corresponsabilità (art. 3 - D.P.R 235/207)**

“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)”.

Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti propone l'allegato patto educativo è che parte integrante del Regolamento d'Istituto.

### **Art. 40 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 41**

Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito della scuola ed esposto in ogni classe.

*Approvato nel Consiglio di Istituto del 12 Settembre 2011*